

Titolo Sezione

Pesca sostenibile, Unione europea e Marocco: la sentenza della Corte di giustizia e le conseguenze per il popolo 'Saharawi' e la sua autodeterminazione

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il procedimento interno e il rinvio pregiudiziale. – 3. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 4. Rilievi critici riguardanti la decisione della Corte. – 5. Impatto del nuovo Accordo sul diritto all'autodeterminazione. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Il 12 febbraio 2019 il Parlamento europeo ha approvato con 415 voti favorevoli, 189 contrari e 49 astenuti, il testo del nuovo Accordo di Partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco. Il nuovo accordo si è reso necessario in quanto il Protocollo che dava attuazione a quello precedente era scaduto il 14 luglio 2018, ma la particolarità sta nel fatto che, questa volta, il suo ambito di applicazione è stato espressamente esteso alle acque adiacenti al territorio del Sahara Occidentale. Infatti, l'Accordo di Partenariato del 2006 si limitava a concedere la licenza di pesca nelle acque del Regno del Marocco alle navi dei Paesi dell'allora Comunità europea, senza alcun riferimento al Sahara Occidentale; tuttavia fin dalla sua emanazione vi erano stati forti dubbi circa la possibilità che, nella prassi, la zona di pesca venisse di fatto estesa anche alle acque adiacenti a tale territorio (per un'analisi più approfondita circa i problemi di applicabilità dell'Accordo di Partenariato del 2006 si veda ad esempio: E. Milano, "The new Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing too South?", in *Anuario español de derecho internacional* 2006, p. 413 ss.).



Unione europea, Accordo di Partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, P8_TA(2019)0065, del 12 febbraio 2019 (www.europarl.europa.eu)

Investita della questione in un rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza relativa alla causa C-266/16 (Corte di giustizia, *Western Sahara Campaign UK*, causa C-266/16, sentenza del 27 febbraio 2018), ha affermato che né il vecchio accordo né il suo protocollo erano applicabili alle acque del Sahara Occidentale. Dalla lettura degli atti preparatori del nuovo accordo sulla pesca emerge chiaramente come questa circostanza sia stata alla base della scelta di includere espressamente, nell'ambito di applicazione dello stesso, le suddette acque.

Per questo motivo, prima di analizzare il nuovo accordo e le eventuali conseguenze per l'autodeterminazione del popolo Saharawi, ci si soffermerà su quanto disposto dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2018.

2. In dettaglio, la Corte si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) del Regno Unito nel corso del procedimento (*The Queen on the application of Western Sahara Campaign UK v The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, The Secretary of State for the Environment Food and Rural Affairs*, sentenza del 19 ottobre 2015, [2015] EWHC 2898 Admin) riguardante due ricorsi intentati dall'organizzazione di volontariato denominata Western Sahara Campaign UK contro, rispettivamente, l'amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito (Commissioners for Her Maje-

sty's Revenue and Customs) e il Ministro per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari rurali (*Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs*). La Western Sahara Campaign UK è un'organizzazione indipendente di volontariato fondata nel 1984 con l'intento di sostenere il diritto all'autodeterminazione e l'indipendenza del popolo Saharawi (e per sollevare l'attenzione sull'occupazione illecita del Sahara Occidentale).

Nella prima di tali controversie veniva messa in discussione la tariffa preferenziale di importazione applicata dall'amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito ai prodotti classificati come originari del Regno del Marocco ai sensi dell'Accordo di Associazione (decisione 2000/204/CE del Consiglio e della Commissione del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra), ma di fatto provenienti dal territorio del Sahara Occidentale.

La seconda invece riguardava la politica elaborata dal Ministro per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari rurali nella parte in cui, nell'applicare l'Accordo di Partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco), il relativo Protocollo siglato nel 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 7 dicembre 2013, p. 2), nonché gli atti di diritto derivato con i quali l'Unione ha attribuito possibilità di pesca agli Stati membri (regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco), includeva anche le acque territoriali adiacenti al territorio del Sahara Occidentale.

In particolare, la Western Sahara Campaign UK riteneva che l'Accordo di Associazione, l'Accordo di Partenariato, il Protocollo del 2013 e gli atti di diritto derivato che attribuiscono possibilità di pesca agli Stati membri sulla base di tali accordi, nel momento in cui venivano applicati al territorio del Sahara Occidentale e alle acque ad esso adiacenti, violavano l'art. 3, par. 5 del Trattato sull'Unione europea (d'ora in avanti TUE), in base al quale nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione contribuisce alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale e in particolare dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Per il ricorrente, infatti, includere il territorio del Sahara Occidentale e le acque a esso adiacenti nell'ambito di applicazione territoriale di tali accordi sarebbe manifestamente incompatibile con il diritto internazionale, più precisamente con il diritto all'autodeterminazione, l'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite, le disposizioni della Convenzione sul diritto del mare nonché gli obblighi incombenti agli Stati e agli altri soggetti di diritto internazionale di non riconoscere una situazione derivante da una grave violazione di una norma imperativa e di non prestare assistenza alla commissione di un fatto illecito ai sensi del diritto internazionale.

Sulla base di tali argomentazioni, il giudice della *High Court of Justice* (England and Wales), *Queen's Bench Division* (Administrative Court) del Regno Unito ha deciso di sospendere il procedimento e di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sollevando quattro questioni pregiudiziali. Le prime due questioni pregiudiziali vertevano sull'interpretazione e la validità dell'Accordo di Associazione, mentre le ultime due riguardavano la validità dell'Accordo di Partenariato e dei vari atti di diritto derivato a esso collegati.

In particolare, in primo luogo, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte chiarimenti riguardo l'interpretazione dell'Accordo di Associazione, domandando se i riferimenti fatti in tale accordo al «Regno del Marocco» dovessero essere interpretati come attinenti al solo territorio di tale Stato e se pertanto impedissero che prodotti originari del territorio del Sahara Occidentale fossero ammessi all'importazione nell'Unione esenti da dazi doganali.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte circa la validità dell'Accordo di Associazione ai sensi dell'art. 3, par. 5 del TUE, nella misura in cui poteva consentire che prodotti originari del territorio del Sahara Occidentale fossero ammessi all'importazione nell'Unione esenti da dazi doganali.

Con la terza questione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di esprimersi sulla validità dell'Accordo di Partenariato e del Protocollo del 2013 sulla base dell'art. 3, par. 5 del TUE. Secondo il giudice britannico, sarebbe possibile ritenere che la conclusione di tali accordi internazionali non sia vietata in assoluto, nonostante il mancato riconoscimento della sovranità del Regno del Marocco sul Sahara Occidentale da parte della comunità internazionale, da un lato, e l'occupazione prolungata di tale territorio non autonomo da parte di tale Stato, dall'altro. Tuttavia, la loro conclusione sarebbe subordinata alla duplice condizione che essi siano conformi alla volontà del popolo del Sahara Occidentale e che quest'ultimo ne tragga beneficio. Spetterebbe pertanto alla Corte valutare se e in che misura l'Accordo di Partenariato e il Protocollo del 2013 rispettino tali condizioni.

Con la quarta questione, infine, il giudice del rinvio ha chiesto se un soggetto quale il ricorrente nel procedimento principale potesse essere autorizzato a contestare la validità di accordi internazionali come l'Accordo di Associazione, l'Accordo di Partenariato ed il Protocollo del 2013, nonché quella dei loro atti di conclusione e di attuazione, sulla base di una presunta violazione del diritto internazionale da parte dell'Unione. Il giudice del rinvio ha sottolineato come, nella causa dell'oro monetario a Roma nel 1943 (Corte internazionale di giustizia, *Case of the monetary gold removed from Rome in 1943 (Preliminary Question)*), sentenza del 15 giugno 1954), la Corte internazionale di giustizia avesse stabilito che il suo Statuto le vietava di formulare conclusioni che censurassero la condotta o pregiudicassero i diritti di uno Stato che non è parte di un procedimento dinanzi ad essa e non ha accettato di essere vincolato dalle decisioni della stessa.

3. Dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'Accordo di Associazione deve essere interpretato conformemente alle norme di diritto internazionale che vincolano l'Unione e che quindi non è applicabile al territorio del Sahara Occidentale (Corte di giustizia, *Consiglio c. Front Polisario*, causa C-104/16 P, sentenza del 21 dicembre 2016).

Alla luce di tale sentenza, il giudice del rinvio ha ritirato le prime due questioni pregiudiziali, ritenendole già risolte.

In particolare, nella sentenza appena richiamata, la Corte ha affermato che il termine «territorio del Regno del Marocco» indicato all'art. 94 dell'Accordo di Associazione deve essere interpretato, alla luce dell'art. 31, par. 3, lettera c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ai fini dell'interpretazione di un trattato «si terrà conto ... di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti») come applicabile esclusivamente allo spazio geografico sul quale il Regno del Marocco esercita piena competenza secondo le norme di diritto internazionale, escludendo quindi il territorio del Sahara Occidentale.

Secondo la Corte, infatti, un'eventuale inclusione del territorio del Sahara Occidentale nell'ambito di applicazione dell'Accordo di Associazione avrebbe violato il fondamen-

tale principio di autodeterminazione dei popoli applicabile a tutti i territori non autonomi e opponibile *erga omnes*, dal momento che il Sahara Occidentale è inserito dal 1963 nell'elenco dei territori non autonomi ai sensi dell'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite e come tale ricade nell'ambito di applicazione della risoluzione 1514(XV) dell'Assemblea generale riguardante l'esercizio del diritto all'autodeterminazione da parte dei popoli coloniali (Assemblea generale, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, UN Doc. A/RES/1514(XV) del 14 dicembre 1960).

Nella sentenza del 27 febbraio 2018 la Corte ha recepito tale conclusione e l'ha estesa anche all'Accordo di Partenariato, al cui art. 11 si fa riferimento al «territorio del Regno del Marocco», considerandolo quindi come non applicabile al territorio del Sahara Occidentale. Tuttavia, a differenza dell'Accordo di Associazione, l'Accordo di Partenariato fa riferimento anche alle «acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco» (art. 2, lettera a). Per interpretare tale espressione la Corte ha fatto riferimento alla Convenzione sul diritto del mare, che vincola l'Unione e alla quale fa espressamente riferimento il secondo comma del preambolo dell'Accordo di Partenariato nonché l'art. 5, par. 4, di tale accordo.

Dall'art. 2 par. 1 di detta Convenzione risulta che la sovranità di uno Stato costiero si estende, al di là delle sue acque interne, alla zona di mare denominata «mare territoriale» e, relativamente ad alcuni diritti, quali quelli di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali, si estende anche alla zona adiacente alle acque territoriali, denominata «zona economica esclusiva»; la Corte, applicando quanto affermato nella precedente sentenza, ha escluso le acque adiacenti al Sahara Occidentale dalla zona di pesca oggetto dell'Accordo di Partenariato tra l'Unione e il Regno del Marocco, in quanto il territorio del Sahara Occidentale non fa parte del Regno del Marocco e l'inclusione delle sue acque nell'ambito di applicazione del predetto accordo violerebbe, quindi, il principio di autodeterminazione.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del Protocollo del 2013 la questione è risultata più complessa in quanto, a differenza dell'Accordo di Partenariato, esso non contiene nessuna esplicita disposizione che fissi il suo ambito di applicazione territoriale. Tuttavia la Corte ha considerato la ricorrente espressione «zona di pesca marocchina» come sostanzialmente equivalente a quella contenuta nell'art. 2, lettera a) dell'Accordo di Partenariato, facente quindi riferimento alle acque soggette alla sovranità del Regno del Marocco e vi ha, pertanto, applicato le medesime conclusioni precedentemente riportate.

4. Va notato però che l'allegato del Protocollo prevedeva che, prima dell'entrata in vigore dello stesso, il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca marittima del Regno del Marocco inviasse alla Commissione europea le coordinate geografiche della zona di pesca marocchina. Le coordinate comunicate dal Marocco, come evidenziato dall'Avvocato generale nelle sue Conclusioni del 10 gennaio 2018, si estendevano chiaramente ad acque e porti del territorio del Sahara Occidentale. Tuttavia, poiché la comunicazione è avvenuta il giorno successivo all'entrata in vigore del Protocollo, la Corte non ha tenuto conto di questa circostanza, ritenendo che tali coordinate geografiche non facessero parte del testo convenuto dalle parti.

In realtà, nelle sue Conclusioni, l'Avvocato generale aveva auspicato una soluzione molto diversa da quella poi adottata dalla Corte di giustizia, ritenendo che l'applicazione *de facto* dell'Accordo di Partenariato e del Protocollo del 2013 al territorio del Sahara Occidentale e alle acque a esso adiacenti fosse incompatibile sia con il diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi – in quanto non corrispondente né ad un libero perseguimento del suo sviluppo economico né ad una libera disposizione delle sue risorse na-

turali – sia con il principio di sovranità permanente sulle risorse naturali. Alla luce di tali riflessioni, l'Avvocato generale aveva quindi richiesto che il regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio (relativo alla conclusione dell'Accordo di Partenariato nel settore della pesca, cit.), la decisione 2013/785/UE del Consiglio del 16 dicembre 2013 (relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco) e il regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio (relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del Protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, cit.) fossero dichiarati invalidi perché in contrasto con l'art. 3, par. 5 del TUE.

Al contrario, la Corte di giustizia, nella sentenza del 27 febbraio 2018, ha disatteso tale suggerimento, allineandosi alla decisione presa nella sentenza *Consiglio c. Front Polisario* (causa C-104/16 P, cit.) e limitandosi a utilizzare le regole di diritto internazionale sull'interpretazione dei trattati per escludere l'applicabilità degli accordi tra l'Unione europea e il Regno del Marocco al territorio del Sahara Occidentale, senza tener conto dell'applicazione *de facto* degli stessi (E. Kassoti, "The Front Polisario v. Council Case: The General Court, Völkerrechtsfreundlichkeit and the External Aspect of European Integration (First Part)", in *European Forum (European Papers 1/2017)*, p. 339 ss., disponibile su www.europeanpapers.eu).

5. Al di là di tale considerazione, va ora evidenziato che per ovviare al problema dell'ambito di applicazione dell'Accordo sulla pesca, le Istituzioni europee e il Regno del Marocco hanno deciso di formulare un nuovo testo che all'art. 1 espressamente prevede che nella «zona di pesca» sono incluse anche le acque adiacenti al Sahara Occidentale (progetto di Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco n. 12983/2018 del 27 novembre 2018).

Tale inclusione, tuttavia, rappresenta una chiara violazione del diritto all'autodeterminazione del popolo del Sahara Occidentale, dal momento che né l'Unione né tantomeno il Regno del Marocco possono prendere decisioni che incidono sul futuro sviluppo economico di un territorio non autonomo. Sebbene nella relazione finale redatta dalla Commissione europea e nella decisione 14367/18 del Consiglio (del 27 novembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo) si affermi che, in ossequio a quanto disposto dalla Corte, sono state effettuate consultazioni con le popolazioni interessate prima di concludere l'accordo, è opportuno precisare che ad esse non hanno partecipato diverse associazioni rappresentanti il popolo Saharawi e in particolare il Fronte Polisario, un movimento politico sorto proprio ai fini dell'autodeterminazione di tale popolo.

Poiché il Fronte Polisario è l'istituzione ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite e l'unica autorizzata a trattare gli interessi del popolo Saharawi nell'ambito della MINURSO (la Missione delle Nazioni Unite per l'organizzazione di un referendum nel Sahara Occidentale), la sua mancata partecipazione all'accordo sulla pesca violerebbe il diritto all'autodeterminazione e renderebbe pertanto invalido l'atto. Non bastano, infatti, le giustificazioni indicate nella decisione 14367/18 del Consiglio (del 27 novembre 2018, cit.) secondo cui nessun elemento dell'accordo di pesca «implica che quest'ultimo riconosca la sovranità o i diritti sovrani del Regno del Marocco sul Sahara occidentale e sulle acque adiacenti». Lo stesso Fronte Polisario ha ritenuto tali affermazioni insufficienti e ha deciso di non partecipare alle consultazioni relative alla conclusione dell'accordo, convin-

to che l'esplicita estensione dell'ambito di applicazione alle acque del Sahara Occidentale potesse di fatto ratificare la posizione del Regno del Marocco sul territorio.

Si può quindi affermare che, nel concludere un partenariato cui non ha partecipato il suo più diretto interessato, le parti non abbiano tenuto conto né degli interessi né della volontà del popolo Saharawi. Infatti, non appena il Marocco avrà ratificato l'accordo, le navi di 11 paesi dell'Unione europea potranno pescare liberamente anche nelle acque del Sahara Occidentale (come del resto già accadeva *de facto*), andando così a predeterminare le scelte future di un territorio non autonomo e a sfruttare le sue risorse naturali.

A parere di chi scrive, inoltre, altrettanto apodittica risulta la precisazione contenuta nello scambio di lettere tra l'Unione e il Regno del Marocco, in base alla quale l'accordo «è concluso, fatte salve le rispettive posizioni», ovvero: per l'Unione europea il riconoscimento dello status di territorio non autonomo del Sahara Occidentale; per il Marocco la sovranità sulla regione del Sahara, considerata parte integrante del proprio territorio nazionale.

Va infatti precisato che, sebbene nella relazione della Commissione si faccia riferimento al Marocco nella sua qualità di amministratore del territorio del Sahara Occidentale, tale affermazione in realtà è errata, in quanto dalla lettura dell'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite si deduce che per potenza amministratrice vadano intesi «[i] Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia»; il Regno del Marocco non ha mai assunto tale responsabilità in quanto ritiene di avere la sovranità sul territorio del Sahara Occidentale, né tantomeno le Nazioni Unite gliela hanno mai riconosciuta (basti pensare che ancora oggi la Spagna viene indicata come potenza amministratrice *de jure*: cfr. Assemblea generale, *Relazione del Segretario generale sulle informazioni relative ai territori non autonomi trasmesse ai sensi dell'articolo 73 e della Carta delle Nazioni Unite*, UN Doc. A/74/63 del 7 febbraio 2019).

Invero, il Marocco, insieme alla Mauritania, ha da sempre avanzato pretese riguardo il territorio del Sahara Occidentale al punto che, nel 1975, immediatamente dopo l'emanazione del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia che aveva confermato il diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi, ha organizzato una marcia (la cosiddetta Green March), inviando forze militari e civili nel Sahara Occidentale e dando così inizio a un'occupazione militare che dal 1979, anno del ritiro della Mauritania, si estende ancora oggi a tutta la regione (circa la qualificazione della posizione del Marocco come occupazione si veda ad esempio: S. Simon, "Western Sahara", in *Self-determination and Secession in International Law*, C. Walter, A. Von Ungern Sternberg, K. Abushov (eds), Oxford, 2014, p. 255 ss., pp. 260-262; M. Dawidowicz, "Trading fish or human rights in Western Sahara? Self-determination, non-recognition and the EC–Morocco Fisheries Agreement", in *Statehood and Self-Determination: Reconciling Tradition and Modernity in International Law*, D. French (ed.), Cambridge, 2013, p. 250 ss., pp. 272-273. Inoltre anche l'Assemblea generale ha confermato l'occupazione del Sahara Occidentale da parte del Marocco nelle seguenti risoluzioni: *Question of Western Sahara*, UN Doc. A/RES/34/37 del 21 novembre 1979 e UN Doc. A/RES/35/19 dell'11 novembre 1980).

Pertanto, trattandosi di occupazione, devono applicarsi le disposizioni del diritto internazionale umanitario e ciò significa che il Marocco non può sfruttare le risorse naturali del popolo occupato se non nei limiti di quanto disposto dallo *jus in bello* (in particolare il Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra per terra del 1907 e la IV Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra del 1949). Infatti, come dichiarato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 3175(XXVIII) relativa al caso dei territori arabi occupati da Israele-

le (Assemblea generale, *Permanent sovereignty over national resources in the occupied Arab territories*, UN Doc. A/RES/3175(XXVIII) del 17 settembre 1973), il principio della sovranità sulle risorse naturali da parte della popolazione dei territori occupati si applica a tutti i territori e i popoli sottoposti ad occupazione straniera, dominazione coloniale o apartheid (per approfondimenti sul tema della sovranità permanente sulle risorse naturali in territori soggetti ad occupazione si veda: N. Schrijver, *Sovereignty over natural resources: Balancing rights and duties*, Cambridge, 1997, pp. 143-160).

Invero, se l'orientamento maggiormente seguito in dottrina in tema di sovranità permanente sulle risorse naturali attribuisce la titolarità del diritto tanto agli Stati quanto ai popoli governati (M. Nino, *Land Grabbing e sovranità territoriale in diritto internazionale*, Napoli, 2018, p. 197), a maggior ragione si deve ritenere che esso spetti anche ai popoli che ancora non abbiano esercitato il diritto all'autodeterminazione.

6. Alla luce di quanto affermato, una soluzione definitiva per la questione riguardante gli accordi economici dell'UE e il Sahara Occidentale sembra pertanto lontana dal realizzarsi, ancor più se si considera che il Fronte Polisario ha già avviato un altro ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea, in relazione alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2018 con la quale si autorizzava la Commissione a rinegoziare l'Accordo sulla pesca con il Marocco includendo anche le acque del Sahara Occidentale, evidenziando la contraddizione di tale decisione con quanto disposto dalla sentenza del 2018.

La Corte di giustizia sarà quindi chiamata a pronunciarsi, per l'ennesima volta nell'arco di pochi anni, su quesiti riguardanti il Sahara Occidentale e sarà interessante osservare come essa risolverà, in questa nuova occasione, la questione di un eventuale contrasto con il diritto internazionale.

Ilaria Infante*

ABSTRACT. Sustainable Fishing, European Union and Morocco: The Judgment of the Court of Justice and the Consequences for the Sahrawi People and its Self-determination

In February 2019 the European Parliament approved the text of a new Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco which expressly includes, in the fishing zone, the adjacent waters of Western Sahara. This specific inclusion followed the judgment delivered by the Court of Justice of the European Union on 27 February 2018 which found that the precedent Agreement did not apply to those waters. Therefore, this paper first summarises the proceedings before the Court and analyses its judgment; then, in the second part, it dwells on the concerns that the new Partnership Agreement raises for the rights to self-determination and sovereignty over natural resources of the Sahrawi people.

Keywords: self-determination; Western Sahara; Court of Justice of the European Union; Partnership Agreement EU-Morocco; permanent sovereignty over natural resources; sustainable fishing.

* Dottore in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Giurisprudenza, Via Mazzocchi, 68 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ilariainfante90@gmail.com.